COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO

N. 1645/REP. ATTI PRIVATI

PREMESSO

- che con avviso dd. 4 gennaio 2022 protocollo n. 42 si procedeva alla pubblicazione della manifestazione di interesse per l'affido del servizio in oggetto;
- che a seguito di affido diretto, si aggiudicava il servizio la Ditta AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A., con sede a Pergine Valsugana (TN) Viale Venezia n. 2/E, al corrispettivo complessivo presunto di € 70.243,00.- (diconsi euro settantamila duecentoquarantatré virgola zero centesimi), comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 1.405,00.- (diconsi millequattrocentocinque virgola zero centesimi).
- che all'interno dell'offerta, la ditta aggiudicataria, ha dichiarato di ricorrere ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016 all'istituto dell'esonero cauzionale subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari ad un ribasso ulteriore del 0,5 per cento.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate, stipulano tra loro il seguente contratto d'appalto.

ART.1

Il responsabile servizio tecnico ANESIN REMO in nome e per conto del Comune di Bedollo, affida alla Ditta AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A., con sede a Pergine Valsugana (TN) Viale Venezia n. 2/E, che accetta e che, per semplificazione, d'ora in avanti sarà indicata come "aggiudicataria", il servizio di "gestione dei cimiteri di proprietà del Comune di Bedollo per cinque anni dal 01.05.2022 al 31.12.2026", alle condizioni stabilite nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella Lettera d'invito che costituiscono, anche se formalmente non allegati, parte integrante del presente contratto.

ART. 2

Il servizio in oggetto sarà effettuato sotto l'osservanza piena ed incondizionata:

- del D.Lgs. 50 del 16.04.2016 e relativo regolamento di esecuzione
- della L.P. n. 23/1990 e s. m. e del Regolamento di Attuazione
- della documentazione di gara;
- dell'offerta;
- il servizio avrà una durata a partire dal 1 maggio 2022 al 31 dicembre 2026;
- le penali sono disciplinate dal capitolato speciale d'appalto;

ART. 3

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla ditta fornitrice di cui al presente contratto, è stabilito in presunti € 69.898,81.- (diconsi euro sessantanoveottocentonovantotto virgola ottantuno centesimi), comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 1.405,00.- (diconsi euro millequattrocentocinque virgola zero centesimi), corrispondente all'importo offerto di € 70.243,00, nonché l'ulteriore ribasso dell'0,5 per cento per l'esonero della cauzione definitiva, più IVA 22%;

I pagamenti come disciplinati dall'art. 7 del capitolato speciale d'appalto, saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolare prestazione mediante mandato emesso dal tesoriere del Comune, previa acquisizione del D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva.

Per quanto attiene la modifica del contratto durante il periodo di validità si applica quanto previsto dall'art. 27 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2.

È vietata la cessione del contratto.

ART. 4

La ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione del servizio in oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di costo del lavoro, di previdenza ed assistenza previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

La ditta aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza ed assistenza dei lavoratori presso il Servizio Lavoro dell'ente Provincia Autonoma di Trento e presso le sedi INPS ed INAIL della medesima Provincia.

ART. 5

La ditta aggiudicataria in sede d'offerta, ha dichiarato di ricorrere ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016 all'istituto dell'esonero cauzionale subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari ad un ribasso ulteriore del 0,5 per cento.

ART. 6

Qualora sussista una causa di divieto come indicati dall'art. 80, del D.Lgs 50/2016 e nell'allegato 1 al D.Lgs. 08.08.1994 n. 490, o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione può recedere dal presente contratto.

ART. 7

L'impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Bedollo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso comune nei confronti della medesima impresa aggiudicataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'impresa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni del presente contratto, si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal piano anticorruzione adottato dal Comune di Bedollo e dal Codice di comportamento del Comune di Bedollo adottato con deliberazione della Giunta comunale nr. 2 dd. 10.01.2014.

Il legale rappresentante della ditta dichiara inoltre che non riceverà o non offrirà, prometterà o darà, denaro od altra utilità, sia direttamente che indirettamente, ad amministratori, funzionari, dipendenti del Comune di Bedollo preposti alla redazione dei documenti amministrativi, contabili o tecnici, al revisore dei conti o ad altri soggetti sottoposti alla direzione, controllo o vigilanza dei soggetti citati, in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, per avere in cambio un'azione o un'omissione nell'interesse o vantaggio proprio o altrui.

ART. 8

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatrice elegge il proprio domicilio in Bedollo presso il municipio. L'impresa si obbliga a comunicare all'Amministrazione ogni eventuale variazione del domicilio eletto e della propria sede legale che dovesse intervenire nel corso della realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto.

ART.9

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico della ditta fornitrice, mentre l'I.V.A. sul corrispettivo dei lavori grava sul Comune di Bedollo.

ART. 10

Eventuali controversie non definite mediante la procedura di accordo bonario di cui all'articolo 58 bis della Legge 26/1993 e s.m. verranno decise dalla magistratura ordinaria, del Foro competente di Trento.

Per quanto non previsto dal contratto si applicano le vigenti norme sui contratti di interesse provinciale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bedollo, 15.04.2022

IL COMUNE DI BEDOLLO

LA DITTA AGGIUDICATARIA

IL RESPONSABILE UTC

AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTE S.P.A.

(Anesin geom. Remo)

(Seraglio Forti DOTT. ING. Manuela)

Atto firmato digitalmente (*)

^(*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).